CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6001 del 04/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: aa57badadc583d6da3dcff78fb7d72a5eaeccd2491ffc6db5c3045398a3a3ea2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 4 maggio 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Palermo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 84/2022 – Quesito su requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa

L'Ordine di Palermo chiede un approfondimento con riferimento al quesito presentato da un iscritto in ordine ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata. Il professionista domanda se, relativamente ai requisiti di esperienza necessari per l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa, come ad esempio il ruolo di advisor in piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione, concordati, considerato che spesso accade che l'incarico viene affidato a una società o che vi sono professionisti che hanno fattivamente contribuito allo svolgimento del lavoro ma che non risultano citati nel contratto principale, possa considerarsi sufficiente produrre una delle documentazioni che seguono:

1. contratto tra la società advisor e il cliente, nel quale è riportato il nominativo del/i professionista/i che collaborerà per l'attività di advisor
2. qualora nel contratto di cui al punto 1) non fossero indicati i nomi dei professionisti, la presenza di un altro contratto tra la società advisor e il professionista/i nel quale si fa riferimento al rapporto di collaborazione nel contratto principale (quello tra la società e il cliente)
3. attestazione della società o del professionista che ha assunto l'incarico, nella quale è scritto che a quel determinato lavoro ha partecipato uno specifico professionista, mostrando come prova l'esistenza di fatture che hanno ad oggetto quel determinato lavoro e i relativi bonifici. In tal caso si potrebbe anche trattare di collaborazione con l'attestatore?

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 6001 del 04/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: aa57badadc583d6da3dcff78fb7d72a5eaeccd2491ffc6db5c3045398a3a3ea2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 3, comma 3. D.l. n. 118/2021 prevede che ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista debba:
- essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021;
- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

In ordine a quest'ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021[1], prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.
A tale riguardo, giova rammentare come il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene nominato da chi conferisce l'incarico.
Per quanto sopra, si è dell'opinione che le precedenti esperienze valutabili ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti debbano essere maturate in occasione dell'espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che, *de futuro*, potrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, mere attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi che risultino essere i soggetti direttamente incaricati dal debitore e, conseguentemente, personalmente responsabili dell'operazione di ristrutturazione.

Non è tutto. Il Ministero della giustizia, nella risposta fornita ad alcune associazioni e notificata a questo Consiglio Nazionale in data 23 febbraio 2022, ha avuto modo di precisare come non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l'attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili, poiché tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.

Alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero, si ritiene che, al fine della verifica della precedente esperienza nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa, gli incarichi di advisor valutabili siano unicamente quelli conferiti al professionista direttamente dal debitore.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa Paolo Giugliano Maria Rachele Vigani

[1] Si tratta delle "*Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n.147)"* diffuse con circolare del 29 dicembre 2021.